

AREA TAX



CIRCOLARI, PARERI, RISOLUZIONI

Individuazione dei mezzi di pagamento idonei ai fini della detrazione dell'Iva su operazioni di acquisto di carburante

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La corretta individuazione dell'esercizio di competenza Il riconoscimento dei costi nell'ambito dell'accertamento induttivo puro La valenza probatoria della percentuale di ricarico in materia di accertamento induttivo L'individuazione dell'attività d'impresa ai fini del pro rata

GIURISPRUDENZA DI MERITO

L'illegittimità del diniego all'istanza di rimborso Iva La documentazione fiscale idonea ai fini probatori in caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti

CIRCOLARI, PARER F RISOI UZIONI

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Individuazione dei mezzi di pagamento idonei ai fini della detrazione dell'Iva su operazioni di acquisto di carburante

Agenzia delle entrate – Provvedimento 4 aprile 2018, n.73203

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono state individuate le modalità di pagamento idonee a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni d'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di cui all'art.19-bis1 del Decreto Iva. In particolare, il Provvedimento, considera documentazione idonea ai fini della detrazione dell'Imposta sul valore aggiunto:

- gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
- i mezzi di pagamento elettronici di cui all'art.5 del dlgs 7 marzo 2005, n.82, tra cui, l'addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale, le carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito diretto in conto corrente.

torna su

La corretta individuazione dell'esercizio di competenza

Corte di Cassazione – Sentenza del 21 marzo 2018, n.7032

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di determinazione del reddito d'impresa, in relazione alle spese e gli altri componenti negativi dei quali non sia certa o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, si considera come esercizio di competenza, ai sensi dell'art.109, comma 1 del Tuir, quello nel quale nasce e si forma il titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascun costo. Secondo la Corte, infatti, ai fini della deducibilità di un costo, non è sufficiente verificare la data in cui è pervenuta la fattura relativa alla spesa sostenuta; la mera ricezione del documento contabile, infatti, non consente la deducibilità dei costi in esercizi diversi rispetto a quello di competenza.

torna su

Il riconoscimento dei costi nell'ambito dell'accertamento induttivo puro

Corte di Cassazione – Ordinanza del 21 marzo 2018, n.7015

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di imposte sui redditi, nel caso di accertamento induttivo puro, di cui agli artt.39, comma 2 e 41 del dpr 29 settembre 1973, n.600, effettuato d'ufficio dall'Amministrazione finanziaria avvalendosi della facoltà di prescindere dalle scritture contabili, la ricostruzione integrale dei ricavi, attraverso l'utilizzazione di presunzioni anche non qualificate, deve essere accompagnata dal riconoscimento della necessaria esistenza dei costi. Infatti, secondo la Suprema Corte, nell'ipotesi in cui non si verificasse tale condizione, il reddito tassabile equivarrebbe quantitativamente all'entità dei ricavi non depurati dei costi, in violazione del principio costituzionale di capacità contributiva.

torna su

La valenza probatoria della percentuale di ricarico in materia di accertamento induttivo

Corte di Cassazione – Ordinanza del 21 marzo 2018, n.7003

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di imposte sui redditi, e in particolare in materia di accertamento induttivo di cui all'art.39, comma 2 del dpr 29 settembre 1973, n.600 e all'art.55 del Decreto Iva, è illegittimo l'avviso di accertamento che attribuisce valenza significativa alla percentuale di ricarico, nel caso in cui, tale elemento indiziario, sia scaturito da una "verifica a campionatura" effettuata solo su alcuni prodotti, e non parametrata ai quantitativi acquistati. In particolare, secondo la Corte, i valori medi delle percentuali di ricarico non rappresentano un fatto noto storicamente provato, ma costituiscono il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei, che pertanto non integrano presunzioni gravi, precise e concordanti.

torna su

L'individuazione dell'attività d'impresa ai fini del pro rata

Corte di Cassazione – Sentenza del 16 marzo 2018, n.6486

La Corte di Cassazione, in tema di Iva, ha chiarito che, per verificare se una determinata operazione attiva rientri o meno nell'attività propria di un'impresa, ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale d'imposta detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cd. pro rata), occorre avere riguardo non già all'attività prevalentemente definita dall'atto costitutivo come oggetto sociale, ma quella effettivamente svolta dall'impresa. In particolare, secondo la Suprema Corte, ai fini Iva, rileva il volume d'affari del contribuente, costituito dall'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate e quindi in concreto l'attività esercitata.

torna su

GIURISPRUDENZA DI MERITO

L'illegittimità del diniego all'istanza di rimborso Iva

Commissione Tributaria Regionale di Roma – Sentenza dell'8 febbraio 2018, n.746/19/2018

La Commissione Tributaria Regionale di Roma, in tema di Iva, ha chiarito che l'Amministrazione finanziaria non può emettere un provvedimento di diniego all'istanza di rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione, ma è sempre obbligata ad esperire l'ordinario procedimento di rettifica dell'esistenza del credito in quanto, ove il credito sia desumibile dalle dichiarazioni Iva presentate dal contribuente e non sia stato contestato dall'Amministrazione, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, la quale costituisce mero presupposto di esigibilità per l'inizio del procedimento.

torna su

La documentazione fiscale idonea ai fini probatori in caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti

Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sentenza del 12 dicembre 2017, n.5178/12/2017

La Commissione Tributaria Regionale di Milano, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, ha chiarito che, nel caso di contestazione di operazioni inesistenti, la mera esibizione della documentazione contabile non è ritenuta sufficiente a dimostrare l'effettività dell'operazione commerciale. In particolare, secondo la Commissione, la produzione di fatture e di "Documenti di trasporto" non può essere ritenuta sufficiente ai fini probatori, soprattutto laddove manchi la dimostrazione dell'effettivo pagamento e della consegna dei prodotti acquistati.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano	Roma	Padova	Verona
Piazza Pio XI, 1	Via Flaminia, 135	Galleria dei Borromeo, 3	Via Antonio Locatelli, 3
20123 Milano	00196 Roma	35137 Padova	37122 - Verona
T +39 02 45 381 201	T +39 06 8091 3201	T +39 049 877 5811	T +39 045 809 7000
F +39 02 45 381 245	F +39 06 8077 527	F +39 049 877 5838	F +39 045 809 7010
milano@legalitax.it	roma@legalitax.it	padova@legalitax.it	verona@legalitax.it